

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 005 del 20/3/14  
Il Sindaco  
Generali

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUL TRATTAMENTO SANITARIO (TESTAMENTO BIOLOGICO)**

### **ART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUL TRATTAMENTO SANITARIO**

1. Il Comune di Cerano, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità della persona e ne promuove il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà sul trattamento sanitario, presso il settore demografico del Municipio.

### **ART. 2 DEFINIZIONE**

1. Con l'espressione "dichiarazioni anticipate di volontà sul trattamento sanitario" si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona fisica che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente o irreversibile alla luce delle conoscenze mediche.

2. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato ad attivarsi affinché sia data fedele esecuzione alla volontà stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire. Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a recarsi in Comune, nel caso di impedimento del titolare, per ritirare la copia ivi depositata ai sensi dell'art. 3.

### **ART. 3 ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione al Registro è riservata ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Cerano che hanno redatto una dichiarazione anticipata di volontà.

2. All'istanza di iscrizione al Registro che conterrà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, l'interessato alleggerà, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che importi trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, unitamente alla fotocopia dei documenti di identità dello stesso interessato e del fiduciario.

3. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'interessato attesterà di aver compilato, sottoscritto e consegnato la dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari e di avere nominato un fiduciario, di cui indicherà le generalità.

4. Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni possono essere revocate o modificate in qualunque momento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà, con conseguente annotazione sul Registro. Può altresì essere in ogni momento sostituito il fiduciario precedentemente nominato.

5. Il fiduciario potrà rinunciare all'incarico mediante dichiarazione controfirmata dal beneficiario che lo ha nominato.

### **ART. 4 MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO**

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Cerano comporta la cancellazione dal Registro e la restituzione all'interessato o al fiduciario della busta sigillata contenente la dichiarazione di volontà. La busta verrà distrutta dopo sei mesi dall'avvenuta conoscenza della morte del dichiarante.

2. La busta sigillata verrà depositata e conservata, con le idonee misure di sicurezza, presso l'ufficio di Stato Civile, individuato quale ufficio comunale competente.
3. L'Ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro su supporto cartaceo e/o informatico, secondo modalità e criteri determinati dal responsabile del servizio, con apposite disposizioni operative.
4. L'istanza-dichiarazione avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. Alla busta allegata contenente la dichiarazione anticipata di volontà verrà attribuito lo stesso numero annotato sul Registro. Sul Registro verrà altresì annotato il nominativo del fiduciario.
5. L'Ufficio comunale competente rilascia al dichiarante ed al fiduciario attestazione di consegna del documento, della sua registrazione e del suo deposito.
6. Il funzionario accettante la dichiarazione non sarà a conoscenza del contenuto della dichiarazione (che costituisce un atto strettamente personale) e dei documenti depositati e conservati in busta chiusa. Pertanto lo stesso non sarà in alcun modo responsabile del suo contenuto.
7. Il Servizio è gratuito.
8. Dell'attivazione del servizio e della relativa modulistica viene data ampia informazione e diffusione anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **ART. 5 CONSEGNA DELLA BUSTA CONTENENTE LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' AL FIDUCIARIO**

1. L'Ufficio competente, su istanza presentata in forma scritta dal fiduciario, consegna a quest'ultimo la busta contenente le dichiarazioni anticipate di volontà. Dell'avvenuta consegna si dà atto sul Registro, con la sottoscrizione, per ricevuta, da parte del fiduciario.